



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **117** del **29/01/2024**

Oggetto: **Piano Attuativo in Variante “Piano di lottizzazione per la realizzazione di un immobile artigianale in località Cafaggio, in variante alla Scheda di Trasformazione AT6_14 del Piano Operativo” - ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D. LGS. 152/06 E DELL’ART 26 DELLA L.R. 10/2010.**

Proponente:

Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

Unità Operativa proponente:

Tutela dell'ambiente e sicurezza sismica degli immobili comunali

Proposta di determinazione

n. 2024/17 del 11/01/2024

Firme:

- Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Viste la D.C.C. n. 1 del 11/01/2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Dup 2024-2026, e la D.C.C. n. 2 del 11/01/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 9 del 16/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi;

PREMESSO CHE:

- I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi sono disciplinati dalla Parte Seconda, Titolo Secondo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001;
- L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- La Regione Toscana ha dunque emanato la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, recante "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", in ultimo modificata con L.R. 29/2022;
- con D.G.C.n. 417/2018 è stato individuato nel Dirigente del Servizio Governo del Territorio (Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'ambiente) l'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio;
- La L.R. n. 65/2014, all'art.14, prevede che gli atti del governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicate dalla L.R. n.10/2010;

TENUTO CONTO CHE:

in esito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, questa Autorità competente stabiliva, con propria determinazione dirigenziale n. 2613 del 13/10/2021, di assoggettare a VAS il procedimento di formazione della variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i e dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 e ss.mm., per le motivazioni riportate nel provvedimento stesso e dettando specifiche prescrizioni per il successivo procedimento di VAS;

con deliberazione n. 6 del 09/02/2023, il Consiglio Comunale adottava il Piano di Lottizzazione in variante urbanistica di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.32 e 107 della L.R. 65/2014. Sono stati contestualmente adottati anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica (art. 8 L.R. 10/2010). L'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 8 in data 22/02/2023, ai sensi dell'art.25 comma 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

la documentazione relativa al Piano Attuativo e relativa V.A.S. è stata resa disponibile per la consultazione sul sito internet del Comune di Prato, ai fini della presentazione delle osservazioni, contributi tecnici istruttori, e pareri, nel termine di 60 gg decorrenti dal 22/02/2023;

in data 22/02/2023 con protocollo n. 41993 il dirigente del Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile provvedeva all'invio della comunicazione ex art. 25 comma 2 della Legge Regionale n. 10/2010;

Precisato che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati in: Regione Toscana, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Provincia di Prato, ARPAT Dip.Prov.le di Prato, AUSL n.4 Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità idrica toscana (AIT), ANAS, ALIA, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Publiacqua, ATO 10 Toscana Centro, SNAM s.p.a., Enel spa, ESTRACOM spa, Toscana Energia spa, Terna Rete Italia spa e che, nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti contributi relativamente al procedimento di VAS ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/2010:

- Snam Rete Gas spa (assunto al P.G. 49912/2023) – Allegato A ;
- Toscana Energia spa (assunto al P.G. 54547/2023) – Allegato B;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (assunto al P.G. 57579/2023) – Allegato C;
- Azienda USL n.4 Prato (assunto al P.G.65617/2023) – Allegato D;
- ARPAT (assunto al P.G. 86543/2023) – Allegato E;
- Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (assunto al P.G. 91706/2023) – Allegato F;
- Autorità Idrica Toscana (assunto al P.G. 91693/2023 - Allegato G

Atteso che, nel proprio contributo:

- SNAM Rete Gas spa ha evidenziato di non avere osservazioni ambientali da apportare;ha fatto in ogni caso presente il possibile interessamento di un metanodotto esercito ad alta pressione, con la conseguente necessità di effettuare un sopralluogo congiunto per il relativo picchettamento, a propria cura, e per la presa d'atto della relativa fascia di rispetto;

- Toscana Energia spa ha evidenziato di non rilevare, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano, rimandando a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha confermato il proprio precedente contributo del 20/9/2021 prot. n. 7313 (reso in fase di verifica di assoggettabilità a VAS) ed ha precisato inoltre che successivamente a tale data :

- con DPCM 01 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027" (PGRA);

- con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (Progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici");

- con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 20 dicembre 2021 è stato adottato il nuovo Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 (PGA), pubblicato in G.U. n. 2 del 04/01/2022.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- la ASL, dato atto delle componenti ambientali considerate e delle analisi e considerazioni effettuate, ha dichiarato di non avere osservazioni da evidenziare.

- ARPAT, evidenziando che gli obiettivi di Piano risultano coerenti agli strumenti e agli atti di governo del territorio pianificatori, programmatici e vincolistici, ha evidenziato quanto segue:

- necessità di chiarire se la previsione di recupero, al fine della tutela della risorsa idrica, riguarda solamente le acque meteoriche non contaminate provenienti dalla vasca da 440 m3, oppure tutte le acque, contaminate e non, provenienti dalle n. 4 vasche. Ritiene che le acque meteoriche non contaminate non debbano essere scaricate in pubblica fognatura che recapita ad impianto di depurazione centralizzato, ma debbano essere convogliate in corpi idrici superficiali. Stessa cosa è preferibile accada anche per le acque meteoriche contaminate, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione. In merito all'irrigazione delle aree verdi con le acque raccolte contaminate fa presente che "la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade", così come indicato dalla normativa vigente in materia (art. 94, Parte III, Sez. II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) risulta vietata all'interno della fascia di rispetto di pozzi ad uso idropotabile, come anche nella zona di protezione assoluta.
- riguardo alla presenza di alcuni pozzi idropotabili e, in particolare, del pozzo Cafaggio Chiesa (Codice PO00257) adiacente al perimetro di intervento su Via del Ferro, necessità di chiarire quali interventi ricadano all'interno delle zone di tutela assoluta e di rispetto e se essi risultino di conseguenza fattibili e quali misure/precauzioni intenda adottare al fine di salvaguardare la risorsa idrica ad uso potabile; quanto sopra in relazione soprattutto all'ubicazione dell'edificio artigianale, del nuovo collettore 315 PVC per acque nere provenienti dalle 10 fosse biologiche bicamerali in progetto, delle vasche di accumulo delle acque contaminate e non, e di eventuali aree di cantiere e di deposito/stoccaggio di terre e/o materiali nella fase cantieristica. Ribadisce che nella zona di rispetto è vietata la dispersione di acque reflue e la gestione di rifiuti, oltre alla dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, mentre la normativa vigente in materia non prevede la realizzazione di alcun intervento nella zona di protezione assoluta adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio. Ricorda inoltre, come già riportato nel precedente parere, che l'utilizzo di concimi e fertilizzanti nelle aree a verde, se ricadenti nelle fasce di protezione, necessita di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Ritiene opportuno, nel caso gli interventi, previa verifica della loro fattibilità, ricadano all'interno della zona di rispetto o anche in sua prossimità, almeno un monitoraggio periodico qualitativo delle acque dal pozzo sia in fase di cantiere che successiva di esercizio, adottando tutte le misure necessarie al fine di garantire la protezione della risorsa idrica.
- In merito alla fase di cantierizzazione, evidenzia che all'interno delle Linee Guida Arpat per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018 il Proponente può trovare tutte le indicazioni per la gestione del cantiere stesso, soprattutto in merito alle acque meteoriche dilavanti ed al materiale scavato.
- per quanto riguarda il terreno di scavo, sarebbe necessario che venisse specificata la gestione di tutto il quantitativo di scavo prodotto; ricorda che, se non riutilizzato in sito, esso potrà essere gestito come sottoprodotto e riportato in altri siti autorizzati e compatibili dal punto di vista ambientale previa presentazione della Dichiarazione di Utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017, oppure in alternativa gestito come rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/2006.
- Nel R.A., facendo riferimento alla relazione geologica di fattibilità, viene recepito solamente che " le prove penetrometriche effettuate ed attrezzate a piezometro non



hanno rinvenuto la presenza di un battente idraulico entro le profondità investigate pari a 11 metri dal locale piano di campagna”, non facendo alcun riferimento alla possibilità della presenza di un livello piezometrico prossimo al p.c., che potrebbe anche venir intercettato in fase di scavo delle strutture di fondazione in particolari condizioni meteo.

- fa presente che all'interno del R.A. viene riportata una diversa cartografia rispetto al PGRA, che inserisce l'area in esame nella Classe P2 ovvero a pericolosità da alluvione media, cartografia ritenuta, come si legge, in disaccordo con quella Comunale in quanto la pericolosità idraulica è I.2, corrispondente ad una pericolosità da alluvione P1 e non P2.
- Necessità di chiarire la discrepanza (dovuta presumibilmente ad un mancato aggiornamento della VIAC) tra quanto riportato in merito alle valutazioni acustiche nel R.A. (sezione 5 “Impatti e prescrizioni”, paragrafo 5.2 “Descrizione fase gestionale”, dove si specifica la destinazione prevista per le 10 unità artigianali in progetto -lavorazioni tessili di confezioni, con indicazione del n. di addetti e dei flussi giornalieri veicolari stimati) e quanto invece riportato nella Valutazione di Impatto Acustico, dove invece è riportato che alla data odierna non sono note le attività che vi si insedieranno. E' inoltre da notare che, nel R.A. si fa riferimento ad una valutazione di clima acustico, mentre quella allegata è invece una Valutazione previsionale di impatto acustico. Evidenzia inoltre che il progetto riguarda un'area ubicata totalmente nella classe acustica III del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Prato. Tale classe è compatibile con la destinazione d'uso di attività artigianali purché la loro presenza sia limitata. Evidenzia poi come nella VIAC sono stati correttamente censiti i ricettori più vicini all'area di intervento, specificando la classe acustica degli stessi e fornendo anche dettagliate immagini fotografiche nonché informazioni sulle distanze medie dalle future sorgenti e relativa planimetria. L'analisi delle sorgenti sonore future è tuttavia eseguita (poiché nulla è noto delle attività artigianali che vi saranno insediate) nell'ipotesi che all'esterno dell'involucro edilizio il contributo alle emissioni sonore sia nullo. Quanto sopra senza nemmeno misurare il rumore di zona attualmente presente nell'area di futuro insediamento del fabbricato né tantomeno il rumore di fondo adesso presente ai ricettori. Come sorgenti sonore vengono considerati soltanto n. 10 impianti di climatizzazione di cui però non sono note le caratteristiche. Pertanto, è stata eseguita una simulazione acustica con 10 impianti con livello di potenza sonora dichiarata dal produttore pari a 86 dB(A). In tali ipotesi, rumore aziendale nullo, rumore condizionatori ipotizzato come sopra (ipotesi tutte completamente da verificare) la VIAC, sviluppando correttamente alcune osservazioni sul rispetto dei limiti si conclude con l'affermazione “viste la localizzazione dell'immobile oggetto di indagine, la destinazione d'uso degli edifici limitrofi e le distanze in gioco con i gli edifici abitativi, la realizzazione del fabbricato oggetto del presente studio e la sua destinazione d'uso risultano completamente compatibili in termini di impatto acustico con l'area di insediamento.” Si rileva tuttavia che in precedenza, a pag. 12/18 della medesima relazione di impatto acustico, si afferma che : “Le sorgenti interne sono state ritenute trascurabili e, ad ogni modo, ogni singola attività artigianale che andrà ad insediarsi nell'immobile oggetto di indagine dovrà effettuare uno specifico studio di impatto acustico di dettaglio”. Per tutto quanto sopra, visto che il progetto prevede l'insediamento di n. 10 attività artigianali (che secondo quanto riferito nel R.A. sarebbero costituite da lavorazioni tessili di confezioni) che è compatibile con la classe acustica III in cui è prevista la realizzazione del Piano Attuativo in oggetto, non si può non concludere che, in linea di massima, la realizzazione del fabbricato in oggetto e la sua destinazione d'uso risultino compatibili con l'area di insediamento. Inoltre per la fase di esercizio: ogni singola attività artigianale che andrà ad insediarsi nell'immobile oggetto di indagine dovrà effettuare uno specifico studio di impatto acustico di dettaglio che mostri il rispetto di tutti i valori limite



previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 durante tutto l'orario lavorativo; per la fase di cantiere: la o le ditte aggiudicatrici dell'appalto dovranno preventivamente fornire, in fase di progettazione, specifica Valutazione di Impatto Acustico che preveda le emissioni acustiche in tutte le fasi lavorative e che dimostri il rispetto dei valori limite di zona con la messa in opera, se necessario, di appropriate mitigazioni acustiche. Solo nel caso in cui, neppure con l'adozione delle suddette mitigazioni acustiche non sia possibile il conseguimento di tali valori limite, si dovrà procedere, da parte dell'appaltatore, alla richiesta di autorizzazione in deroga secondo quanto previsto dal D.P.G.R.T. n. 2/R del 08.01.2014 ed s.m.i.

- Per l'impatto elettromagnetico in bassa frequenza (elettrodotti), dovrà emergere che, come dichiarato nel Rapporto Ambientale, il polo artigianale non risulti compreso nella fascia delle DPA indicate da TERNA e riportate negli elaborati cartografici dello strumento urbanistico vigente. La medesima prescrizione dovrà valere anche per l'area in cui sarà realizzato l'impianto sportivo.

- La Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica, evidenziando che gli approfondimenti svolti dal proponente, in linea generale, tengono conto dell'esito della consultazione preliminare di VAS con gli enti competenti e in modo particolare il Rapporto Ambientale sviluppa gli approfondimenti valutativi specifici in risposta a quanto richiesto dal Settore nel proprio precedente contributo, ha ritenuto che il processo di valutazione ambientale sostenga la trasformazione in oggetto; in particolare evidenzia che la valutazione ambientale esitata dal confronto tra due scenari progettuali alternativi ipotizzati per la trasformazione dell'area (Ipotesi 1 e 2) supporta lo scenario di variante con le ulteriori indicazioni e prescrizioni alle trasformazioni specificate nella matrice di coerenza (tab. 5.6.2). Riguardo all'analisi di coerenza interna svolta con riferimento alla strategia ambientale e alle azioni contenute nell'Action Plan per la forestazione urbana e Green Benefits, evidenzia che dal Rapporto Ambientale risulta come entrambe le ipotesi progettuali prevedono elementi compensativi per gli impatti derivanti dal consumo di suolo, sebbene l'ipotesi due risulti migliorativa poiché in grado di rispondere meglio a più fattori di tipo compensativo, come effetti climateranti, costruzione/aumento biodiversità e benessere cittadino.

Ha altresì evidenziato l'importanza del ruolo di verifica e monitoraggio che assume l'Amministrazione comunale nelle successive fasi progettuali, anche ai fini del coordinamento delle specifiche mitigazioni ambientali e paesaggistiche, da attuarsi sia nelle aree pubbliche in cessione all'A.C. che in quelle private, così da avere consapevolezza dell'efficacia delle misure adottate ed, eventualmente, la possibilità di individuare misure correttive finalizzate a garantire i principi e gli indirizzi espressi nella proposta scaturita dal percorso di valutazione ambientale strategica. In ultimo ha ricordato che, prima dell'approvazione del piano, il proponente, ai sensi dell'art. 27 della LR 10/2010, deve redigere la Dichiarazione di sintesi in cui è necessario evidenziare, oltre alle modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato, anche le motivazioni e le scelte di piano, alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del processo di VAS.

- L'Autorità Idrica Toscana evidenzia la necessità di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I. l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario. Rappresenta inoltre, sotto il profilo qualitativo, che:

- il Piano di Lottizzazione in questione ricade all'interno delle "zone di rispetto" dei pozzi denominati "Cafaggio via Lunga 3", "Cafaggio Chiesa", "Cafaggio via Lunga



1", "Baciacavallo 1" e "Baciacavallo 2", attualmente definite con il criterio geometrico dettato dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006;

- il Piano di Lottizzazione in questione ricade all'interno della nuova perimetrazione della "zona di rispetto", tracciata con il criterio temporale dettato dalla DGRT 872/2020 proposta del Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.a. e attualmente in fase di istruttoria.

Tutto ciò premesso, rappresenta pertanto che nell'area in questione, ricadente all'interno della "zona di rispetto" come sopra definita, non potranno essere svolte le attività individuate come "centri di pericolo" dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, richiama le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

DATO ATTO che, a fronte delle questioni evidenziate nel contributo ARPAT, questa Autorità Competente ha provveduto a richiedere all'Autorità procedente, a mezzo comunicazione prot. 98512/2023, di poter acquisire le integrazioni e i chiarimenti richiesti ;

TENUTO CONTO delle integrazioni conseguentemente prodotte e costituite da:

- Nota integrativa in risposta al protocollo c_g999/AOOCPO GE/2023/0098512 del 05/05/2023 ;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal legale rappresentante del Proponente, in relazione alla valutazione di impatto acustico;

Rilevato come le integrazioni fornite consentono di chiarire gli aspetti sollevati da ARPAT nel proprio parere, con particolare riferimento:

- alla gestione delle AMD;
- agli aspetti correlati alla relazione tra gli interventi e la presenza di un pozzo ad uso acquedottistico posto ai limiti del perimetro di intervento;
- alle valutazioni relative all'impatto acustico dell'intervento;

DATO ATTO che risultano essere state effettuate, a supporto della variante, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche realizzate in ottemperanza alle Direttive approvate con DGRT 31/20, (Contributo Genio Civile Valdarno Centrale espresso in fase di verifica di assoggettabilità a VAS allegato H alla D.D. n. 2613 del 13/10/2021) e che il Genio Civile Valdarno Centrale ha fatto pervenire (prot. Gen91693/2023) l'esito positivo del procedimento di Controllo ai sensi del DPGRT 5/R/2020 sul Deposito n. 35/22 del 23/12/2022.

RICHIAMATO ALTRESI' quanto emerso dal confronto con il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, nel merito dei contributi/pareri e osservazioni pervenute e dell'istruttoria svolta

TENUTO CONTO che dal suddetto confronto è emerso anche che la Conferenza paesaggistica ex art. 21 della Disciplina di piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico si è espressa, nella seduta del 14/06/2023, relativamente alle due soluzioni proposte nell'ambito della procedura di VAS, ritenendo che l'ipotesi 1 sia maggiormente conforme alle previsioni del PIT nonché alla prescrizione contenuta nella Scheda Norma ("la realizzazione del parco dovrà favorire la conservazione e la valorizzazione dei segni del paesaggio rurali ancora leggibili");

RITENUTO pertanto , in merito al confronto tra le due suddette ipotesi progettuali, di dover indicare la necessità di attuare l'ipotesi progettuale 1, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza Paesaggistica, prescrivendo tuttavia che nelle successive fasi progettuali

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

venga approfondita la valutazione del possibile inserimento di elementi atti a meglio perseguire gli indirizzi e le azioni dell'Action Plan sulla forestazione urbana nonché più in generale le strategie ambientali definite dal PO e a meglio rispondere a fattori compensativi relativi agli effetti climalteranti, all'incremento della biodiversità e del benessere cittadino;

DATO ATTO PERTANTO dell'attività istruttoria condotta da questa Autorità Competente;

TENUTO CONTO che la proposta di Variante adottata ha le seguenti finalità:

- incrementare la quantità di superficie edificabile SE pari a 2.449 mq con destinazione industriale - artigianale nell'Area di Trasformazione AT6_14 in aggiunta ai 5.890 mq già previsti dal PO vigente per una SE complessiva pari a 8.339 mq;
- cedere all'Amministrazione Comunale un'area individuata dal PO vigente come V1 - Spazi aperti con alto indice di naturalità posta al confine e non ricompresa nella AT6_14 che verrà inglobata all'interno del perimetro modificandolo.

TENUTO CONTO ALTRESI' che l'interesse pubblico della variante è motivato dall'aumento delle aree in cessione, che contestualmente verranno destinate a standard urbanistici e in particolare a verde pubblico, che consentirà il collegamento tramite un'ampia area pubblica di via del Ferro, in prossimità di piazza Marino Olmi, con via di Baciacavallo;

TENUTO CONTO INFINE che l'oggetto della Valutazione Ambientale Strategica sono le modifiche introdotte dalla Variante alle previsioni di trasformazione già contenute nel PO vigente (e come tali già valutate sotto il profilo della compatibilità ambientale), sostanzialmente rappresentate dall'incremento delle superfici edificabili e dall'incremento delle aree destinate a verde pubblico e spazi aperti.

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale tiene conto e recepisce quanto prescritto nel contributo reso da questa Autorità Competente nel provvedimento finale relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e risulta rispondente a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte seconda del D. lgs. 152/06 e ss.mm nonché ai criteri dell'art. 24 lett. a - d bis della LR 10/2010 ; è stata inoltre prodotta la Sintesi non tecnica prevista dalla normativa di settore;

Valutato che, in particolare, sono state adeguatamente approfondite le potenziali criticità correlate agli aspetti del consumo di suolo, alla presenza di un pozzo ad uso idropotabile in prossimità dell'area di intervento, alla componente acustica e all'analisi di coerenza interna al Piano Operativo rispetto alla strategia ambientale definita ;

VALUTATO pertanto che, sulla base dell'istruttoria complessivamente svolta e dei contenuti del Rapporto ambientale:

- E' stata verificata la coerenza della Variante con i Piani e Programmi pertinenti, inclusi quelli sovraordinati, in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, ambientali, paesaggistici e territoriali.
- Sono stati individuati qualitativamente gli impatti positivi negativi, permanenti e transitori; gli impatti negativi previsti sono da ritenersi sostenibili e mitigabili e/o mitigati già in fase di pianificazione;
- Non si prevede che vengano modificati in negativo i livelli di qualità ambientale e valori limite che possano introdurre danni alla salute;
- Non vengono rilevate emergenze ambientali né emergenze storiche, architettoniche, culturali e/o archeologiche in un intorno significativo dall'area interessata dalle opere, che possano essere interessate direttamente dall'opera



nella fase di esercizio, né elementi o fattori meritevoli di particolari tutele che possano subire effetti negativi;

- Sono stati valutati di entità contenuta e non significativa gli incrementi di consumi di risorse e gli impatti ambientali connessi all'attuazione dell'intervento, a fronte dei benefici e dell'interesse pubblico sotteso;
- Sono stati previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

RITENUTO NECESSARIO che, sulla base dell'istruttoria svolta, dei contributi pervenuti sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di VAS e di quanto emerso dal confronto con il proponente e con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, il presente provvedimento contenga specifiche prescrizioni per le successive fasi progettuali e realizzative/gestionali, ai fini di garantire con maggiore efficacia la tutela delle risorse ambientali del territorio comunale e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile rapportati alle esigenze della comunità locale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, e dell'art. 26 della L.R. 10/2010 e ss.mm.,

Determina

In qualità di Autorità Competente per la VAS,

1. Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** sul Rapporto Ambientale VAS in oggetto, con le seguenti prescrizioni :

1.1 Prima dell'approvazione della variante il proponente rediga ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010, la dichiarazione di sintesi evidenziando le modalità con cui si è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni, del parere motivato e le motivazioni e le scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nel processo di VAS. - *contributo Regione Toscana settore VIA – VAS (Allegato F) ;*

1.2 Venga fatto riferimento all'ipotesi progettuale di cui all'all. 14_EP 01/b_Planimetria generale progetto opere di mitigazione per VAS_ipotesi 1, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza Paesaggistica, prescrivendo tuttavia che nelle successive fasi progettuali venga approfondita la valutazione del possibile inserimento di elementi atti a meglio perseguire gli indirizzi e le azioni dell'Action Plan sulla forestazione urbana nonché più in generale le strategie ambientali definite dal PO e a meglio rispondere a fattori compensativi relativi agli effetti climalteranti, all'incremento della biodiversità e del benessere cittadino;

1.3 Venga approfondita in fase di progettazione la valutazione delle misure per la mitigazione e prevenzione degli impatti ambientali **della fase di cantiere**, facendo riferimento agli indirizzi contenuti nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini



della protezione ambientale” ARPAT 2018, con riferimento particolare alla minimizzazione delle emissioni pulverulente, alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, al materiale scavato. Riguardo all’impatto acustico in fase di cantiere (*contributo ARPAT- Allegato E*) la o le ditte aggiudicatrici dell’appalto dovranno preventivamente fornire, in fase di progettazione, specifica Valutazione di Impatto Acustico che preveda le emissioni acustiche in tutte le fasi lavorative e che dimostri il rispetto dei valori limite di zona con la messa in opera, se necessario, di appropriate mitigazioni acustiche. Solo nel caso in cui, neppure con l’adozione delle suddette mitigazioni acustiche non sia possibile il conseguimento di tali valori limite, si dovrà procedere, da parte dell’appaltatore, alla richiesta di autorizzazione in deroga secondo quanto previsto dal D.P.G.R.T. n. 2/R del 08.01.2014 ed s.m.i.

1.4 Il terreno di scavo, se non riutilizzato in sito, potrà essere gestito come sottoprodotto e riportato in altri siti autorizzati e compatibili dal punto di vista ambientale previa presentazione della Dichiarazione di Utilizzo di cui all’art. 21 del DPR 120/2017, oppure in alternativa gestito come rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/2006 (*contributo ARPAT-Allegato E*) ;

1.5 Con riferimento alla fase di esercizio, ogni singola attività artigianale che andrà ad insediarsi nell’immobile oggetto dell’intervento dovrà effettuare uno specifico studio di impatto acustico di dettaglio che mostri il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 durante tutto l’orario lavorativo(*contributo ARPAT-Allegato E*) ;

1.6 Ai fini della compatibilità della variante con il PCCA del Comune di Prato le 10 unità immobiliari previste dovranno essere esclusivamente adibite ed autorizzate per lo svolgimento di attività artigianali. In caso contrario è necessario procedere alla modifica della classificazione acustica dell’area con innalzamento da classe III a classe IV (*contributo ARPAT espresso in fase di verifica di assoggettabilità a VAS – allegato F alla D.D. n. 2613 del 13/10/2021*) ;

1.7 L’**area di tutela assoluta** del pozzo denominato “Cafaggio Chiesa” deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione e infrastrutture di servizio. Nell’area di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile “Cafaggio via Lunga 3”, “Cafaggio Chiesa”, “Cafaggio via Lunga 1”, “Baciacavallo 1” e “Baciacavallo 2” (attualmente definita con il criterio geometrico dettato dai commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/06 - raggio 200 m) devono essere rispettati i divieti di cui all’art. 94 del d. Lgs. 152/06. In particolare si ricorda che sono vietati la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, la dispersione di acque reflue e la gestione di rifiuti. L’utilizzo di concimi e fertilizzanti nelle aree a verde, se ricadenti nelle fasce di protezione, necessita di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività di cantiere che potrebbero originare impatti sul suolo e sulle acque sotterranee con potenziale rischio di contaminazione del terreno da versamenti accidentali di carburanti e lubrificanti o percolazione nel terreno di acque di lavaggio o di betonaggio. Per tale aspetto si rimanda alla precedente prescrizione n. 1.3. Si evidenzia infine nel merito che è in fase di istruttoria la definizione di nuova perimetrazione della “zona di rispetto” tracciata con il criterio temporale dettato dalla DGRT 872/2020 (allegato 2 contributo AIT) cui dovrà essere fatto riferimento una volta approvata in via definitiva (Contributo ARPAT – Allegato E- contributo AIT Allegato G);



1.8 Venga ricompreso nelle attività di monitoraggio almeno un monitoraggio qualitativo nella fase di cantiere e in quella di esercizio delle acque del pozzo Cafaggio Chiesa, al fine di escludere qualunque interferenza con le attività svolte (contributo ARPAT- Allegato E).

1.9 Venga previsto, in fase di progettazione, l'utilizzo di materiali drenanti per la realizzazione di percorsi pedonali, marciapiedi e parcheggi pubblici e privati e valutata la possibile realizzazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (es realizzazione "rain gardens"), al fine di massimizzare la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli eventi meteorici intensi (flash flood), fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale, nella formazione della variante, del rispetto degli indirizzi di cui all'art.19 della disciplina di piano del PGRA;

1.10 Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiama quanto prescritto e previsto dal Regolamento regionale 26 maggio 2008 n. 29/R e in particolare le limitazioni disposte agli artt. 3, 6, 7 e 8 (contributo AIT – Allegato G);

1.11 Venga esclusa in fase di progettazione (in particolare per le aree oggetto di cessione all'amministrazione comunale) ai sensi della L.36/2001, la presenza di aree fruibili alla popolazione in cui siano previste o ipotizzabili permanenze superiori a 4 ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti (contributo ARPAT espresso in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (allegato F alla D.D. n. 2613 del 13/10/2021);

1.12 i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e dalla singole attività artigianali, a parte poche tipologie quantitativamente piccole, sono rifiuti speciali che le aziende dovranno gestire e smaltire in forma autonoma secondo normativa (contributo ARPAT- Allegato E);

1.13 Vengano realizzate le opere di urbanizzazione che consentano le estensioni della rete fognaria necessaria per l'allacciamento dei reflui provenienti dai nuovi insediamenti artigianali così come prescritto da *Publiacqua nel proprio contributo espresso in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (allegato G alla D.D. n. 2613 del 13/10/2021)* ;

1.14 In generale vengano rispettate tutte le prescrizioni formulate nei contributi degli Enti Competenti ambientali sia in fase di verifica di assoggettabilità a VAS (*Allegati alla D.D. n. 2613/2021*) che nella presente fase di VAS (*allegati al presente provvedimento*).

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione Civile per opportuna conoscenza e ai fini del recepimento delle relative prescrizioni nei provvedimenti di competenza conseguenti;

3. Di inoltrare il presente atto in via informatica alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico dell'amministrazione Comunale al fine della generale conoscenza e per l'espletamento degli adempimenti di legge;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" -sez. "Informazioni ambientali"- "Procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS)", ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. 10/201e ss.mm.

5. di allegare i seguenti documenti parte integrante del seguente atto:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- Allegato A contributo Snam Rete Gas spa (P.G. 49912/2023) ;
- Allegato B contributo Toscana Energia spa (P.G. 54547/2023);
- Allegato C contributo Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (P.G. 57579/2023);
- Allegato D – contributo Azienda USL n.4 Prato (P.G.65617/2023);
- Allegato E – contributo ARPAT (P.G. 86543/2023) ;
- Allegato F – contributo Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (P.G. 91706/2023).
- Allegato G – Autorità Idrica Toscana (assunto al P.G. 91693/2023)

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Sueap e Tutela dell'ambiente Arch. Francesco Caporaso;

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PG49912_2023 parere snam su vas 383.pdf 590F13F8138DCE87C295F88010C9530A17462FCCA467DEB0A607A8D95328C4DC	PG49912_2023 parere snam su vas 383.pdf	11/01/2024
PG54547_2023 Toscana Energia.pdf F64DDC88D93C9A99CBD57FCCBDB0024C75E16D574643B2DCF3C5196F23615732	PG54547_2023 Toscana Energia.pdf	11/01/2024
PG57579_2023 Autorità di bacino.PDF E30B7006FF348DBE9A0C195C0E1FE631A97C68C541C08DC1203685B56987660B	PG57579_2023 Autorità di bacino.PDF	11/01/2024
PG65617_2023 USL.pdf DDE0D465DD41F12F52D78173B17ED121AF0945B2FE183923F8AB9BB154C2BCEC	PG65617_2023 USL.pdf	11/01/2024
PG86543_2023 ARPAT.pdf A7DDFA467A0FEC0B15CFA4098E182F7C7659433A7925EE08701B763F3CA20906	PG86543_2023 ARPAT.pdf	11/01/2024
PG91706_2023 Regione.pdf C319089930B42D8084D1068CEF9F4B391F04FFD841C080A70204F95AD2ECA73B	PG91706_2023 Regione.pdf	11/01/2024
PG91693_2023 Parere AIT.pdf AC3C3A4170BC4BAE16BFC66B32825FFCAF8CFC280943B266FB09075E71C340	PG91693_2023_Parere AIT.pdf	29/01/2024

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PG49912_2023 parere snam su vas 383.pdf 590F13F8138DCE87C295F88010C9530A17462FCCA467DEB0A607A8D95328C4DC	PG49912_2023 parere snam su vas 383.pdf	11/01/2024
PG54547_2023 Toscana Energia.pdf F64DDC88D93C9A99CBD57FCCBDB0024C75E16D574643B2DCF3C5196F23615732	PG54547_2023 Toscana Energia.pdf	11/01/2024
PG57579_2023 Autorità di bacino.PDF E30B7006FF348DBE9A0C195C0E1FE631A97C68C541C08DC1203685B56987660B	PG57579_2023 Autorità di bacino.PDF	11/01/2024
PG65617_2023 USL.pdf	PG65617_2023 USL.pdf	11/01/2024

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Determinazione n. 117 del 29/01/2024

DDE0D465DD41F12F52D78173B17ED121AF0945B2FE183923F8AB9BB154C2BCEC		
PG86543_2023 ARPAT.pdf	PG86543_2023 ARPAT.pdf	11/01/2024
A7DDFA467A0FEC0B15CFA4098E182F7C7659433A7925EE08701B763F3CA20906		
PG91706_2023 Regione.pdf	PG91706_2023 Regione.pdf	11/01/2024
C319089930B42D8084D1068CEF9F4B391F04FFD841C080A70204F95AD2ECA73B		
PG91693_2023 Parere AIT.pdf	PG91693_2023 Parere AIT.pdf	29/01/2024
AC3C3A4170BC4BAE16BFCC66B32825FFCAF8CFC280943B266FB09075E71C340		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

FRANCESCO CAPORASO

codice fiscale CPRFNC65L22G999N

num.serie: 7596018016095826314

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 19/02/2022 al 11/05/2024